

## Esposizione dei fatti rilevanti

1. La società italiana Profit Investment Sim s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa (in prosieguo indicata come Profit), con atto notificato nel gennaio 2010 ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Commerzbank Brand Dresdner Bank AG (già Dresdner Bank, ma che in prosieguo sarà denominata sempre unicamente come Commerzbank), con sede in Germania, nonché la E3 s.a. (in prosieguo E3), con sede in Lussemburgo, la propria controllante italiana Profit Holding s.p.a. in liquidazione (in prosieguo Profit Holding), la Redi & Partners Ltd. (in prosieguo Redi), con sede in Inghilterra, ed i sigg.ri Stefano Ossi, Enrico Fiore ed Eugenio Magli, tutti residenti in Italia.

2. L'attrice ha chiesto sia dichiarata la nullità per mancanza o difetto di meritevolezza della causa, o in subordine l'inopponibilità a norma dell'art. 2901 c.c., dell'operazione negoziale che ha condotto alla sottoscrizione da parte sua nell'ottobre 2004 di uno strumento finanziario, denominato *Dresdner Total Return Note linked to E3 Sa*, emesso dalla Commerzbank (all'epoca Dresdner Bank) tramite una propria filiale londinese, correlato ad un prestito obbligazionario della società lussemburghese E3. L'investimento si è rivelato totalmente negativo per la Profit, giacché nel 2006, in conformità a quanto previsto nel regolamento di emissione, le obbligazioni emesse dalla Commerzbank sono state estinte e sostituite con altre provenienti dalla stessa E3, divenuta però insolvente. L'attrice ha pertanto sostenuto che la struttura degli strumenti finanziari era sin da principio tale da riversare su di essa l'intero rischio di credito verso la società lussemburghese E3, senza che ciò fosse in alcun modo bilanciato dalla remuneratività dell'operazione e non essendo i titoli da essa così acquisiti neppure negoziabili sul mercato.

3. Con lo stesso atto di citazione, facendo riferimento alla medesima operazione finanziaria, sono state anche proposte domande di accertamento di responsabilità, a norma dell'art. 2497 c.c., nonché di conseguente condanna in solido al risarcimento dei danni, nei confronti della Profit Holding (società controllante della Profit), della Redi (società di consulenza che aveva prestato la propria opera per la sottoscrizione del suindicato strumento finanziario) e dei sigg.ri, Ossi, Magli e Fiore (i primi due, rispettivamente, componente del consiglio di amministrazione e

direttore generale della Profit, il terzo socio di riferimento della società lussemburghese E3). Queste domande si basano sull'assunto secondo cui l'intera operazione sopra menzionata sarebbe stata ideata al fine di consentire alla E3, facente capo al sig. Fiore, di sostituire proprie obbligazioni prive di *rating* con analoghi titoli emessi dalla Commerzbank, la quale si sarebbe a ciò determinata solo in quanto gli stessi ideatori dell'operazione avevano individuato nella Profit il soggetto disposto a sottoscrivere integralmente tali titoli e, tramite la controllante Profit Holding, avevano garantito che la sottoscrizione avrebbe avuto luogo.

4. Su istanza della convenuta Commerzbank sono stati in seguito chiamati in causa i sigg.ri Andrea Mirone (il quale aveva contribuito a concepire e realizzare l'operazione per conto della Redi), residente in Inghilterra, ed il sig. Francesco Redi (socio di riferimento della omonima società), nei confronti dei quali la predetta Commerzbank ha avanzato domanda subordinata di risarcimento dei danni per l'ipotesi in cui, accogliendo la domanda principale della società attrice, il tribunale dovesse dichiarare la nullità della sottoscrizione dello strumento finanziario di cui si discute.

5. Tanto i convenuti società Commerzbank e sig. Ossi quanto il terzo chiamato sig. Mirone hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

6. La Profit ha proposto ricorso a questa corte per regolamento di giurisdizione.

7. La Commerzbank ed i sigg.ri Ossi e Mirone hanno depositato controricorsi insistendo nel contestare la giurisdizione del giudice italiano.

8. Il sig. Mirone, in via di ricorso incidentale condizionato, ha altresì sostenuto che, ove anche la domanda principale della società attrice ricadesse nella giurisdizione italiana, ne resterebbe comunque esclusa la domanda proposta nei suoi confronti con l'atto di chiamata in causa da parte della Commerzbank.

9. Quest'ultima ha depositato un ulteriore controricorso per opporsi al suddetto ricorso incidentale.

10. Il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

## Considerazioni in diritto

11. Questa corte è chiamata a pronunciarsi su un ricorso per regolamento di giurisdizione proposto in pendenza del giudizio intrapreso dalla Profit dinanzi al Tribunale di Milano, di cui sono parti gli altri soggetti indicati in epigrafe. Il primo comma dell'art. 41 c.p.c. prevede, infatti, che fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito ciascuna delle parti possa chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione di risolvere le questioni di giurisdizione insorte nel corso del processo.

12. Il regolamento è stato richiesto in conseguenza delle contestazioni mosse alla giurisdizione italiana da due convenuti, la Commerzbank ed il sig. Ossi, e dal terzo chiamato in garanzia, il sig. Mirone, il cui diritto ad ottenere una pronuncia sulla giurisdizione non è precluso dalla circostanza che altri convenuti e terzi chiamati non abbiano sollevato analoga eccezione.

13. Nel caso sottoposto all'esame della corte risulta applicabile, *ratione temporis*, il regolamento 44/2001 CE. Esso è stato abrogato dall'art. 80 del successivo regolamento 1215/2012, ma quest'ultimo entrerà in vigore solo a partire dal 10 gennaio 2015 (art. 81), ed il regolamento precedente è comunque destinato a restare fermo per le controversie promosse anteriormente a quella data (art. 66).

14. La decisione sulla giurisdizione presuppone l'individuazione delle domande proposte in giudizio dalla società attrice (tralasciando di considerare quella proposta dalla convenuta Commerzbank nei confronti dei terzi chiamati, cui si accennerà brevemente in fine).

15. La prima domanda è duplice: è volta anzitutto a far accertare la nullità di una sequenza di atti negoziali, sfociati nell'acquisto, da parte dell'attrice italiana, di obbligazioni "strutturate" emesse dalla banca tedesca convenuta; quindi ad ottenere la restituzione della somma di denaro a tale scopo versata. Una seconda domanda, espressamente subordinata alla precedente, si fonda sulla previsione dell'art. 2901 c.c. e mira alla revoca dei medesimi atti negoziali cui s'è fatto cenno. Di tale domanda, ai fini della giurisdizione, ci si può peraltro disinteressare, alla stregua del principio, già in passato affermato da questa corte, secondo cui, quando l'attore proponga nei confronti di più convenuti stranieri una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione

del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento a quella principale (Sez. un. 2926/2012 e 9745/2008).

16. Una terza domanda – che l'attrice sottolinea esser stata avanzata non in via subordinata alla prima, bensì concorrente – è proposta per conseguire il risarcimento del danno che la Profit assume di aver subito a causa delle operazioni negoziali sopra evocate, in cui essa ravvisa la violazione di principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale da parte della sua controllante Profit Holding. Quest'ultima domanda, basata sulla previsione dell'art. 2497 c.c., che appunto impone all'ente controllante di risarcire i danni cagionati alla controllata in caso di violazione dei predetti principi di corretta gestione, è estesa anche a soggetti diversi dalla medesima controllante, che con quella avrebbero cooperato nel cagionare all'attrice l'ingiusto danno.

17. I soggetti convenuti in giudizio sono stati indicati dall'attrice indistintamente, con riguardo alle diverse domande sopra menzionate. Tuttavia appare evidente che la prima domanda, mirante alla restituzione della somma pagata per l'acquisto delle obbligazioni, previa declaratoria di nullità degli atti che hanno condotto a quell'acquisto, è da ritenersi proposta nei confronti della banca tedesca Commerzbank (già Dresdner), che ebbe ad emettere le contestate obbligazioni, e nei confronti della società inglese Redi, la quale, come appare adeguatamente dimostrato dalla documentazione in atti, in veste di collocatore vendette le medesime obbligazioni alla Profit. Non è infatti immaginabile che la domanda di restituzione del prezzo pagato per l'acquisto sia rivolta anche nei confronti degli altri convenuti, nessuno dei quali è stato parte dei predetti atti negoziali, né ha incassato il prezzo di cui si chiede la restituzione. A tutti indistintamente i convenuti è invece certamente riferibile la domanda di risarcimento del danno fondata sulla previsione del citato art. 2497.

18. Una questione di giurisdizione del giudice italiano evidentemente si pone per la prima delle domande sopra riferite, cioè per quella mirante, attraverso la declaratoria di nullità degli atti negoziali che hanno condotto all'acquisto delle obbligazioni, alla restituzione del prezzo per esse pagato. Come s'è visto, infatti, tale domanda è da considerarsi proposta nei confronti di due sole società, entrambe aventi sede al di fuori dell'Italia (ancorché nell'ambito dell'Unione europea).

19. In ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi del citato art. 2497 c.c., viceversa, non paiono poter esservi dubbi sul fatto che correttamente essa sia stata portata all'esame del giudice italiano, per la decisiva ragione che tra i convenuti vi sono persone fisiche residenti in Italia (i sigg.ri Ossi e Fiore) ed una società avente sede in Italia (la Profit Holding). Il che è sufficiente ad attrarre dinanzi alla medesima giurisdizione anche i convenuti non residenti né domiciliati in Italia, nei confronti dei quali la domanda è stata avanzata in base ad un presupposto - la loro compartecipazione all'asserito comportamento illecito della Profit Holding - che ne rende evidentemente indispensabile la trattazione unitaria.

20. Le parti resistenti sostengono, tuttavia, che la domanda di risarcimento dei danni ora menzionata non dovrebbe esser presa in considerazione autonomamente, in quanto essa sarebbe logicamente subordinata a quella di nullità e restituzione del prezzo di cui s'è detto prima: tornerebbe perciò applicabile il principio giurisprudenziale già riferito, che nega rilievo alla domanda subordinata ai fini del regolamento della giurisdizione.

21. Questa corte è però dell'avviso che un rapporto di subordinazione logica e giuridica tra dette domande non sia riscontrabile. Non lo è perché non soltanto la *causa petendi* ma anche il *petitum* delle due domande sono diversi, senza per questo porsi in rapporto di reciproca incompatibilità: l'una tende alla mera restituzione di quanto in precedenza pagato in base ad un titolo che si pretende privo di ogni valore giuridico (in quanto nullo), l'altra è indirizzata alla reintegrazione di un danno derivante dalla cattiva gestione societaria imputata alla società controllante (col concorso di altri soggetti). La cattiva gestione è ravvisata dall'attrice non nella mera opinabilità della scelta con cui la società controllante avrebbe indotto la società controllata a compiere un'operazione di acquisto obbligazionario giuridicamente nullo, bensì nell'aver la medesima controllante architettato e condotto l'intera operazione nell'interesse proprio o di terzi, volutamente a scapito dell'interesse di essa controllata. Ma un conto è restituire una somma non dovuta per nullità del titolo, altro conto è risarcire un danno procurato per aver spinto la controllante ad agire contro il proprio interesse. Né v'è una necessaria e totale coincidenza tra il

preteso danno ed il versamento della somma occorsa per il contestato acquisto obbligazionario, come è anche confermato dal fatto che l'attrice ha espressamente esteso la propria pretesa risarcitoria al mancato rendimento che essa avrebbe ricavato dal possesso di altri strumenti finanziari dei quali invece si è disfatta per scambiarli con quelli dei quali ora si discute. Non appare perciò configurabile una vera e propria subordinazione logica della domanda risarcitoria rispetto all'altra, e non v'è quindi ragione per negare valore all'esplicita prospettazione di tali domande, sin dall'atto di citazione, come tra loro concorrenti: l'addebito di avere provocato un danno con la stipula di un contratto svantaggioso per la società controllata e concluso invece nell'interesse della controllante o di terzi potrebbe valere anche indipendentemente dall'essere il contratto valido o nullo.

22. Vero è però che, in punto di fatto, l'eventuale accoglimento della pretesa restitutoria conseguente all'invocata declaratoria di nullità dell'acquisto delle contestate obbligazioni, ossia il rimborso del prezzo per esse pagato dalla Profit, potrebbe riflettersi (non già sulla teorica configurabilità del diritto al risarcimento del danno azionato dalla medesima Profit nei confronti della propria controllante Profit Holding e degli altri soggetti compartecipi dell'operazione, bensì) sull'entità del danno in concreto sofferto dalla stessa Profit, che risulterebbe in tutto o in parte eliso dalla restituzione di quel prezzo.

23. Ciò impone di chiedersi se tra dette domande, entrambe da porsi sul medesimo piano, possa sussistere una connessione, nel senso ipotizzato dall'art. 6, n.1, del già citato regolamento n. 44/2001, a norma del quale, in caso di pluralità di convenuti, la causa può essere portata davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica, onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

24. Ove si ritenesse sussistere tra le diverse domande di cui s'è detto una connessione oggettiva riconducibile alla previsione della suddetta disposizione del regolamento, il radicamento della giurisdizione italiana, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, comporterebbe

l'estensione di tale giurisdizione anche alla domanda tesa ad ottenere la restituzione del prezzo di acquisto delle obbligazioni sul presupposto della nullità degli atti negoziali da cui quell'acquisto è scaturito.

25. La menzionata disposizione del regolamento richiede che il nesso dal quale due cause diverse siano legate, così da renderne opportuna la trattazione e la decisione unitaria, debba essere valutato avendo riguardo al rischio di pervenire, altrimenti, "a decisioni incompatibili". Occorre allora interrogarsi sulla latitudine da dare a tale espressione. Se da un lato, infatti, il legislatore europeo sembra voler legare la *vis attractiva* della connessione ad un criterio anche solo di opportunità (l'opportunità della trattazione e della decisione unica), d'altro lato il riferimento all'incompatibilità delle distinte decisioni potrebbe indurre ad individuare un metro assai più rigoroso, coerente con il carattere derogatorio della disposizione, tale per cui la connessione consentirebbe che una persona domiciliata nel territorio di uno stato membro sia convenuta in giudizio dinanzi al giudice di un altro stato membro solo qualora la separazione dei giudizi comporti il rischio di pronunce tra loro inconciliabili, sul piano logico e giuridico, e quindi non soltanto in base ad una valutazione di opportunità ancorata anche a mere ragioni di fatto.

26. Nasce da ciò un primo quesito interpretativo, riferito appunto alla disposizione del citato art. 6, n. 1 del regolamento 44/2001, al fine di chiarire se il nesso di connessione tra cause diverse in detta disposizione contemplato possa o meno reputarsi sussistente in un caso - come quello in esame - in cui diversi sono l'oggetto delle pretese fatte valere con le due azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d'incompatibilità logico-giuridica, ma l'eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta.

27. Se dovesse escludersi che sussista una connessione idonea ad incidere sulla giurisdizione a norma del menzionato art. 6, n.1, occorrerebbe prendere in esame separatamente la domanda di ripetizione del pagamento indebito, previa nullità del titolo per cui quel pagamento fu eseguito, e chiedersi se la giurisdizione del giudice italiano sia o meno ravvisabile con riguardo a quella domanda in sé sola considerata.

28. Si pone allora anzitutto la necessità di stabilire se e qual valore possa essere riconosciuto ad una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nel regolamento del prestito obbligazionario (*Information memorandum*), in cui si stabilisce che "*The courts of England have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising from or connected with the Notes*".

29. Questa corte in passato ha già affermato che il requisito della forma scritta, prescritto dall'art. 23, comma 1, lett. a), del citato regolamento n. 44/2001 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati aderenti, è rispettato, qualora la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, soltanto se quest'ultimo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espreso a dette condizioni generali, sicché tale requisito deve considerarsi mancante nell'ipotesi in cui la clausola sia inserita in un modulo sottoscritto da uno solo dei contraenti (Sez. un. 20887/2006). La necessità della forma scritta della clausola è soddisfatta anche quando essa non sia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti ma sia inserita in altro documento o formulario, al quale il contratto rinvia, ma a condizione che il rinvio risulti chiaramente ed investa tutte le clausole del documento richiamato, onde possa dirsi che le parti hanno voluto una *relatio perfecta* anche della clausola di proroga (Sez. un. 3693/ 2012). Ed, in tema di trasposto marittimo, si è affermato che la clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano, se validamente inserita nel contratto e riportata nell'originale negoziabile della polizza di carico, è operante anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo, secondo la relativa legge di circolazione, senza che si renda necessaria la ripetizione ad ogni suo trasferimento degli adempimenti formali fra detti contraenti, in considerazione della stretta connessione fra esecuzione del trasporto e diritto alla consegna della merce che scaturisce dalla polizza in favore del portatore (Sez. un. 3568/2011).

30. Alquanto peculiare, sotto questo profilo, appare però la situazione determinata dall'inserimento di una clausola di proroga della giurisdizione in un documento, quale è il regolamento del prestito obbligazionario, (*Information memorandum*) che è volto a disciplinare le condizioni di detto



prestito ma le cui indicazioni, ivi compresa la citata clausola di proroga, non risulta siano specificamente riportate in documenti contrattuali sottoscritti da coloro che acquisiscono le obbligazioni, destinate del resto a circolare in forma dematerializzata. Tanto meno, com'è ovvio, la sottoscrizione della clausola di proroga è riscontrabile nei rapporti cui dà vita la successiva circolazione delle obbligazioni, ed in particolare nel rapporto contrattuale instaurato tra il collocatore (nella specie: la Redi) e l'acquirente dei titoli obbligazionari di cui si tratta (la Profit).

31. Se ciò potrebbe indurre fondatamente a dubitare dell'applicabilità della proroga della giurisdizione nel caso in esame, sotto il profilo dell'art. 23, comma 1, lett. a), del regolamento 44/2001, che a tal fine prescrive la forma scritta della clausola (o almeno la sua conferma per iscritto), resta nondimeno da chiedersi se sia eventualmente invocabile la previsione della successiva lett. c), che fa salva la proroga pattuita in una forma diversa qualora vi corrisponda una prassi internazionale nota alle parti o che esse avrebbero dovuto conoscere.

32. Donde l'ulteriore quesito interpretativo, riferito questa volta all'art. 23, comma 1, lettere a) e c), inteso a chiarire se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione enunciato nella prima di dette disposizioni possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tal clausola nel regolamento (*Information memorandum*) predisposto unilateralmente dall'emittente di un prestito obbligazionario, con l'effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l'inserimento della clausola di proroga nel regolamento del prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale.

33. Qualora debba negarsi validità alla clausola di proroga sopra menzionata, si porrebbe il problema di stabilire se la domanda di nullità dell'operazione che ha condotto all'acquisto delle contestate obbligazioni – nullità invocata dalla società attrice al fine di ottenere la restituzione del prezzo pagato, che integra il vero *petitum* sostanziale della domanda – possa ricadere nella giurisdizione italiana, pur essendo rivolta nei confronti

di società aventi sede in altri stati membri, per effetto di quanto dispone l'art. 5, n. 1, del più volte citato regolamento europeo. Decisiva, ove ci si muova in questa prospettiva, sarebbe l'individuazione del luogo in cui le obbligazioni acquistate dalla Profit sono state (o avrebbero dovuto essere) ad essa consegnate, questo essendo il criterio di collegamento enunciato nella richiamata disposizione regolamentare; e, trattandosi di titoli dematerializzati, si dovrebbe a tal fine accertare se la loro consegna possa dirsi perfezionata – come sostiene la resistente Commerzbank – *“tramite lo scambio titoli/denaro avvenuto fra il conto n. 91030, intrattenuto da Redi presso Euroclear in Lussemburgo, ed il conto n. 11037 intrattenuto da Profit presso Cedel (ora Clearstream) in Lussemburgo”*, oppure – come sostiene invece la ricorrente Profit – in Italia, ove la stessa Profit è intestataria del conto n. 3359222, acceso presso la banca Intesa San Paolo, essendo qui avvenuta in favore del titolare di detto conto la registrazione contabile dell'acquisto dei valori dematerializzati precedentemente immessi nel sistema di gestione accentrata.

34. Preliminare a tale accertamento è, però, stabilire se davvero possa trovare applicazione nel caso in esame la sopra menzionata disposizione dell'art. 5, n. 1, del regolamento. Se così non fosse, infatti, non resterebbe che rifarsi alla previsione del precedente art. 2, con la conseguente esclusione della giurisdizione italiana nei confronti delle due società convenute non aventi sede in Italia.

35. Occorre ricordare, a tal riguardo, che questa corte, sia pure in tempi non recenti e facendo perciò riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (il cui art. 5, n. 1, non differisce però in modo rilevante, ai fini che qui interessano, dalla corrispondente disposizione del regolamento n. 44/2001), ha affermato che qualora il compratore italiano agisca nei confronti del venditore straniero, chiedendo la restituzione del prezzo sul presupposto della nullità della compravendita, la giurisdizione del giudice italiano non può essere riconosciuta sulla base del criterio di collegamento di cui al citato art. 5, n. 1, poiché questa norma riguarda le obbligazioni contrattuali e tale non è qualificabile il debito restitutorio, dedotto sulla base della carenza di titolo negoziale (Sez. un. 5224/89). La parte attrice – ebbe allora ad osservare questa corte – *“non pone a fondamento della propria azione un'obbligazione, ma all'opposto nega di*

*essere in qualche modo costretta a subire le conseguenze di uno spostamento patrimoniale ingiustificato e dimostratosi ex post senza causa, non potendo costituire un vinculum iuris l'obbligazione eseguita in forza di un titolo giuridico solamente apparente".* Donde la conclusione che *"il piano dell'obbligazione contrattuale e quello della restituzione non sono collegati tra loro, dato che in tanto potrà trovare fondamento l'azione di restituzione in quanto si neghi l'efficacia giuridica dell'obbligazione che ha costituito il fondamento della solutio giustificando il trapasso di denaro da un soggetto giuridico ad un altro".*

36. Il principio affermato nella pronuncia ora ricordata non ha trovato successive esplicite smentite nella giurisprudenza di questa corte. E' vero, infatti, che in una più recente occasione si è affermato che l'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 è applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell'esistenza del vincolo stesso, in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi della predetta disposizione, spetta al giudice del luogo in cui dev'essere eseguita l'obbligazione principale o quella caratterizzante il negozio (Sez. un. 11532/09); ma in quel caso la domanda volta a far accertare la nullità di un contratto (di mutuo) non era funzionale ad una pretesa restitutoria di quanto corrisposto in base al contratto nullo, né comunque la corte si confrontò col proprio precedente dianzi citato.

37. Posta in questi termini, la questione investe direttamente l'interpretazione della norma regolamentare cui s'è fatto riferimento, ed in particolare il modo in cui debba intendersi l'espressione *"materia contrattuale"* in essa contenuta, tenendo conto che ancor di recente la Corte di Giustizia ha ribadito che tale nozione deve essere interpretata in modo autonomo, facendo riferimento al sistema ed agli scopi di detto regolamento al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, e non già come un rinvio alla qualificazione data dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto. Essa non può pertanto essere interpretata come un rinvio alla qualificazione data dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto: sicché quantunque non si esiga la conclusione di un contratto, nondimeno è indispensabile individuare un'obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è


determinata in relazione al luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Con la conseguenza che la nozione di *materia contrattuale*, ai sensi della predetta disposizione, non può essere intesa nel senso di riferirsi ad una situazione in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra (Corte giustizia dell'Unione europea, n. 419 del 14 marzo 2013).

38. Donde sorge l'interrogativo, rilevante nella causa in esame, se la "*materia contrattuale*" cui si riferisce la richiamata disposizione dell'art. 5 del regolamento sia da intendere come limitata alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto (come il collegamento della competenza giurisdizionale proprio al luogo dell'esecuzione del contratto potrebbe far supporre) ed a quelle che da detto vincolo strettamente dipendono (come, ad esempio, nel caso di domande in tema di risarcimento del danno per inadempimento); o se sia estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall'invocare il contratto, neghi l'esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico.

39. Un solo accenno è sufficiente, infine, alla posizione del sig. Mirone, terzo chiamato in causa dalla Commerzbank, che appare in prima approssimazione riconducibile alla previsione dell'art. 6, n. 2, del ripetutamente citato regolamento n.44/2001 e non risulta quindi tale da interferire significativamente con le questioni interpretative di cui fin qui s'è detto.

40. Per la corretta decisione del regolamento di giurisdizione di cui questa corte è investita appare dunque necessario dare risposta agli interrogativi sopra esposti, che involgono questioni interpretative del regolamento europeo 44/2001: il che, attesa la necessità di assicurare l'interpretazione e l'applicazione il più possibile uniforme di detto regolamento nell'intero spazio giuridico dell'Unione europea, induce a rivolgere alla Corte di giustizia dell'Unione europea i seguenti quesiti:

1. se il nesso di connessione tra cause diverse contemplato dall'art. 6, n. 1 del regolamento 44/2001 possa o meno reputarsi sussistente qualora siano diversi l'oggetto delle pretese fatte valere con le due



azioni ed il titolo in base al quale le pretese giudiziarie sono avanzate, senza che vi sia tra esse una relazione di subordinazione o d'incompatibilità logico-giuridica, ma l'eventuale accoglimento di una di esse sia potenzialmente idoneo, di fatto, a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta;

2. se il requisito della forma scritta della clausola di proroga della giurisdizione postulato dall'art. 23, comma 1, lett. a), del citato regolamento possa o meno reputarsi integrato in caso di inserimento di una tal clausola nel documento (*Information memorandum*) predisposto unilateralmente dall'emittente di un prestito obbligazionario, con l'effetto di rendere applicabile la proroga della giurisdizione alle controversie insorte con qualsiasi successivo acquirente di dette obbligazioni in ordine alla validità delle stesse; o se possa altrimenti reputarsi che l'inserimento della clausola di proroga nel documento volto a disciplinare un prestito obbligazionario destinato ad avere circolazione transfrontaliera corrisponda ad una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale, nell'accezione di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento;

3. se l'espressione "*materia contrattuale*" adoperata dall'art. 5, n. 1, del citato regolamento sia da intendere come riferita unicamente alle controversie nelle quali si intenda far valere in giudizio il vincolo giuridico derivante dal contratto, oltre che a quelle da detto vincolo strettamente dipendenti, o se vada estesa anche alle controversie nelle quali la parte attrice, lungi dall'invocare il contratto, neghi l'esistenza di un vincolo contrattuale giuridicamente valido e miri a conseguire la restituzione di quanto corrisposto in base ad un titolo privo, a suo dire, di qualsiasi valore giuridico.

### **P.q.m.**


La corte, letto l'art 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, chiede alla Corte di Giustizia della Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni indicate in motivazione. Ordina la sospensione del procedimento pendente dinanzi a sé e dispone che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia.



Così deciso, in Roma, il 28 maggio 2013.

Il presidente

(*Francesco Trifone*)



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI



Depositata in Cancelleria  
oggi, 25 GIU. 2013



IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI



IL CASO.it